Cass. civ., Sez. III, Ord., (data ud. 02/10/2026) 06/11/2026, n. 28564

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Magistrati

Dott.ssa RUBINO Lina - Presidente
Dott. IANNELLO Emilio - Consigliere
Dott. SIMONE Roberto - Consigliere-Relatore
Dott.ssa GIRALDI Laura - Consigliere
Dott. ROSSETTI Marco - Consigliere

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 3120/2026 R.G., proposto da [OMISSIS] e [OMISSIS], rappresentati e difesi dall'avv. Sabrina Bernardi e dall'avv. Claudio Federico, domiciliati ex lege come da indirizzo PEC indicato, per procura su foglio separato allegato al ricorso,

- ricorrenti -

contro

[OMISSIS], in persona del legale rappresentante p.t. [OMISSIS], rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Incannò, domiciliata ex lege come da indirizzo PEC indicato, per procura su foglio separato allegato al controricorso,

- controricorrente -

nonché contro [OMISSIS] e [OMISSIS],

- intimati -

per la cassazione della sentenza n. 7482/2025 della Corte d'Appello di Roma pubblicata il 10.12.2025; udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 2.10.2026 dal Consigliere dott. Roberto Simone.

Svolgimento del processo

1. [OMISSIS] convenne dinanzi al Tribunale di Roma [OMISSIS], [OMISSIS] e [OMISSIS], al fine di sentire pronunciare la condanna al risarcimento dei danni derivati dal sinistro stradale verificatosi il 22.3.2011, alle ore 8.10. Nel giudizio intervenne [OMISSIS], coniuge dell'attore, domandando il risarcimento del danno biologico iure proprio e per la lesione del rapporto parentale, conseguenti alle gravi lesioni riportate dal marito e al rilevante mutamento delle condizioni di vita familiare.

L'attore aveva rappresentato che, mentre percorreva la via (Omissis) in direzione del Grande Raccordo Anulare alla guida del proprio motociclo BMW ed era intento ad attraversare l'intersezione semaforizzata con luce verde tra la via (Omissis), via della (Omissis) e via (Omissis), era venuto in collisione con l'autovettura Mercedes Classe A condotta da [OMISSIS], di proprietà di [OMISSIS], la quale, provenendo dall'opposto senso di marcia, aveva effettuato una repentina svolta a sinistra per immettersi in via della Giustiniana, così tagliando la traiettoria del motociclo. I convenuti avevano contestato la ricostruzione attorea, valorizzando le deposizioni dei testi F.F. e G.G. e richiamando il rapporto della Polizia Locale.

Il Tribunale di Roma, con sentenza pubblicata il 5.11.2018, rigettò le domande svolte da [OMISSIS] e [OMISSIS] sulla base delle deposizioni dei testi F.F. e G.G., reputate analitiche, circostanziate e coerenti con i danni riportati dai veicoli, e valutò come generiche e meno attendibili quelle del teste H.H.

2. La Corte d'Appello di Roma, con sentenza pubblicata il 10.12.2025, rigettò l'appello proposto da [OMISSIS] e da [OMISSIS], gravandoli delle spese del grado in favore degli appellati.

La Corte d'Appello evidenziò che dagli atti, asseritamente ignorati dal Tribunale secondo gli appellanti, non emergevano elementi a sostegno della pretesa responsabilità esclusiva di [OMISSIS]. In particolare, di nessun rilievo era il verbale di intervento della Polizia locale, redatto circa un'ora dopo il sinistro, quando l'autovettura era stata spostata, sì che la posizione di quiete dei mezzi, riportata nel grafico allegato, non era utile per la ricostruzione della dinamica del sinistro e le valutazioni degli operatori poggiavano solo su supposizioni formulate ex post.

La corte territoriale reputò inconferenti le dichiarazioni rese nell'immediatezza da H.H., perché generiche e incoerenti con quanto dichiarato dallo stesso in sede di escussione, attribuendo maggior peso a quelle dei testi F.F. e G.G., ritenute più puntuali, dettagliate e coerenti con i danni riportati dai mezzi, dai quali si ricavava che l'autovettura al momento del sinistro avesse già impegnato l'incrocio e stesse completando la manovra di svolta.

3. Per la cassazione della sentenza della Corte d'Appello ricorrono [OMISSIS] e [OMISSIS], sulla base di otto motivi. Resiste con controricorso [OMISSIS]. [OMISSIS] e [OMISSIS] sono rimasti intimati.

La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 380-bis.1 cod. proc. civ. Il Pubblico Ministero presso la Corte non ha presentato conclusioni scritte. Entrambe le parti hanno depositato memorie.

Motivi della decisione

1. Esame pregiudiziale del secondo motivo

Risulta pregiudiziale l'esame del secondo motivo, che per la sua portata è in grado di assorbire il nucleo essenziale della vicenda oggetto del ricorso.

1.1. Il secondo motivo

Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la violazione dell'art. 116 cod. proc. civ. «per erronea negazione del valore legale del verbale e, segnatamente, della constatazione dello stato di quiete dei veicoli» e la violazione dell'art. 2700 cod. civ., ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ.

I ricorrenti si dolgono per quanto sostenuto dalla Corte d'Appello riguardo alla constatazione della posizione di quiete dei veicoli e, in particolare, per avere affermato che, al momento dell'intervento della Polizia Locale, l'autovettura era stata spostata. Tale circostanza non soltanto non emerge dal rapporto, ma è contraddetta apertamente dal suo contenuto, poiché il verbalizzante aveva dato atto di essere stato informato che i veicoli erano stati lasciati nella posizione statica assunta nella fase terminale dell'evento e li aveva localizzati nello schizzo planimetrico allegato al rapporto.

La sentenza impugnata, pertanto, in contrasto con la fede privilegiata del verbale, quanto alla circostanza appresa dal verbalizzante, ha attribuito all'atto pubblico un contenuto informativo opposto a quello effettivamente documentato, assumendo come avvenuto lo spostamento dell'autovettura e traendone la conseguenza che la posizione di quiete dei mezzi non fosse utilizzabile ai fini della ricostruzione del sinistro.

1.2. Fondamento del motivo

Il motivo è fondato nei termini che seguono.

Deve essere richiamato il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, in base al quale i verbali di accertamento redatti dai pubblici ufficiali fanno piena prova, fino a querela falso, ex art. 2700 cod. civ. oltre che della provenienza dei medesimi da chi li ha redatti, anche dei fatti attestati come avvenuti in presenza dell'autore del verbale o

conosciuti dal medesimo in base alle dichiarazioni raccolte o all'esame di determinati documenti, senza peraltro che tale efficacia probatoria possa estendersi alla veridicità delle suddette dichiarazioni o del contenuto dei documenti esaminati (v. Cass., sez. III, 9 settembre 2008, n. 22662; Cass., sez. III, 6 ottobre 2016, n. 20025; Cass., sez. III, 21 ottobre 2021, n. 31107; Cass., sez. III, 17 aprile 2024, n. 10376; Cass., sez. lav., 28 agosto 2024, n. 23252; Cass., sez. V, 28 gennaio 2026, n. 1884), o degli «altri fatti che il pubblico ufficiale che lo redige attesta essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti» (v. Cass., sez. III, 7 ottobre 2022, n. 29320) o, ancora, dei fatti «conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti» (v. Cass., sez. lav., 7 novembre 2014, n. 23800; Cass., sez. II, 27 ottobre 2008, n. 25842).

Per converso, l'efficacia di piena prova non sussiste, né con riguardo ai giudizi valutativi che esprima il pubblico ufficiale, né con riguardo alla menzione di quelle circostanze relative a fatti, i quali, in ragione delle loro modalità di accadimento repentino, non si siano potuti verificare e controllare secondo un metro sufficientemente obbiettivo e pertanto, abbiano potuto dare luogo ad una percezione sensoriale implicante margini di apprezzamento, come nell'ipotesi che quanto attestato dal pubblico ufficiale concerna l'indicazione di un corpo o di un oggetto in movimento, con riguardo allo spazio che cade sotto la percezione visiva del verbalizzante (v. Cass. 29320/2022, cit., la quale invece ribadisce che il «verbale fa invece piena prova fino a querela di falso in ordine ai fatti accertati visivamente dai verbalizzanti e relativi alla fase statica dell'incidente, quale risultava al momento del loro intervento»).

Si è altresì affermato da questa Corte che in relazione alle altre circostanze di fatto che il pubblico ufficiale segnali di avere accertato nel corso dell'indagine, per averle apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti, il verbale, per la sua natura di atto pubblico, ha pur sempre un'attendibilità intrinseca che può essere infirmata solo da una specifica prova contraria (v. Cass. 10376/2024, cit.; Cass. 20025/2016, cit.; Cass. 22662/2008, cit., secondo un orientamento già affermato da Cass., Sez. Un., 3 febbraio 1996, n. 916; Cass., sez. lav., 29 luglio 1994, n. 7095; Cass., Sez. Un., 25 novembre 1992, n. 12545).

1.3. Il contenuto del verbale

La Corte d'Appello ha affermato che «il verbale di intervento della polizia è stato redatto dopo circa un'ora dall'accadimento dell'incidente, quando l'auto era stata spostata», traendone la conseguenza che «la posizione di quiete dei mezzi non aiuta a ricostruire le modalità con cui i fatti si sono verificati», che il grafico planimetrico e la ricostruzione cinematica si fondavano su mere supposizioni formulate ex post «e che non possono assurgere al rango di prova prive di qualunque riscontro fattuale.» (pagina 2, penultimo capoverso).

La relazione di incidente, debitamente riportata nel ricorso con puntuale indicazione della sua collocazione processuale, reca invece la seguente attestazione: «Il riferente veniva

informato ed accertava che i veicoli coinvolti erano stati lasciati nella posizione statica assunta nella fase terminale dell'evento, localizzati come risulta dallo schizzo planimetrico allegato, che deve intendersi parte integrante del rapporto». I ricorrenti hanno trascritto, altresì, la dichiarazione resa in sede di sommarie informazioni da F.F., contenuta nella documentazione allegata al rapporto, secondo la quale, successivamente al sinistro, né il motociclo né la Mercedes Classe A erano stati spostati.

Il verbale della Polizia Locale, dunque, non documentava che l'autovettura fosse stata spostata, ma attestava che il pubblico ufficiale aveva ricevuto un'informazione di segno contrario e aveva riscontrato, al momento del sopralluogo, la posizione statica dei veicoli, procedendo alla sua rappresentazione mediante lo schizzo planimetrico allegato al rapporto.

Occorre precisare, sulla scorta del riferito indirizzo giurisprudenziale, che la fede privilegiata dell'atto pubblico non si estendeva alla verità intrinseca dell'informazione ricevuta dal verbalizzante. L'attestazione del verbalizzante non imponeva, pertanto, di ritenere definitivamente provato che i veicoli non fossero stati spostati prima dell'arrivo degli agenti, poiché tale circostanza, in quanto non direttamente percepita dal pubblico ufficiale per la sua connotazione dinamica, rimaneva soggetta al libero apprezzamento del giudice sulla base del complesso delle risultanze istruttorie. L'efficacia fidefacente dell'atto investiva, tuttavia, il diverso fatto storico che quella determinata informazione era stata resa al pubblico ufficiale e che il rapporto ne aveva documentato il contenuto. La Corte territoriale avrebbe ben potuto dubitare della veridicità della dichiarazione, disattenderla sulla base di elementi probatori contrari o ritenere che la posizione dei mezzi rilevata al momento del sopralluogo non consentisse, da sola, di ricostruire la dinamica dell'incidente. Non poteva, invece, attribuire al rapporto un contenuto diverso da quello in esso documentato, affermando che l'autovettura era stata spostata, senza individuare una distinta fonte probatoria dalla quale tale circostanza risultasse.

L'errore denunciato, pertanto, non concerne il valore inferenziale della posizione di arresto dei veicoli, né la maggiore o minore attendibilità della ricostruzione cinematica elaborata dall'operatore. Esso attiene, più radicalmente, all'oggetto stesso dell'attestazione documentale, poiché la sentenza ha posto a fondamento della decisione una circostanza contraria a quella che il pubblico ufficiale aveva dichiarato di avere ricevuto.

La Corte d'Appello non si è limitata a sottoporre al libero apprezzamento una circostanza appresa de relato dal verbalizzante, ma ha negato che il rapporto recasse la dichiarazione relativa alla mancata alterazione della posizione di quiete dei veicoli, sostituendola con l'affermazione dell'avvenuto spostamento dell'autovettura. Così decidendo, la corte capitolina ha violato l'efficacia probatoria legale del rapporto, la quale, pur non includendo la verità del fatto dichiarato, comprendeva necessariamente l'esistenza, la provenienza e il contenuto storico della dichiarazione ricevuta e verbalizzata.

Né può ritenersi che l'espressione adoperata dalla corte territoriale costituisca un passaggio meramente descrittivo o privo di incidenza causale sulla decisione. La sentenza ha infatti desunto proprio dall'affermato spostamento dell'autovettura l'inidoneità della posizione di quiete dei mezzi a concorrere alla ricostruzione della dinamica e, conseguentemente, ha privato di rilevanza il grafico planimetrico e la ricostruzione cinematica contenuti nel rapporto, pur essendo quest'ultima apprezzabile criticamente. L'asserzione ha quindi assunto funzione di premessa fattuale del successivo giudizio di irrilevanza del materiale documentale e ha concorso alla selezione delle risultanze istruttorie utilizzate ai fini della decisione.

1.4. Violazione delle regole di valutazione della prova

Non viene qui in considerazione il principio in base al quale il giudice di merito è libero d'individuare le fonti del proprio convincimento, di attribuire prevalenza all'uno o all'altro elemento istruttorio e di disattendere le risultanze ritenute meno attendibili, ma l'aver disatteso, valutandola secondo il suo prudente apprezzamento, una prova legale (v. Cass., sez. III, 10 giugno 2016, n. 11892; Cass., sez. III, 8 ottobre 2019, n. 25027; Cass., sez. 6-III, 31 agosto 2020, n. 18092; Cass., sez. II, 22 settembre 2020, n. 19798; Cass., Sez. Un., 30 settembre 2020, n. 20867; Cass., sez. V, 9 giugno 2021, n. 16016; Cass., sez. II, 14 marzo 2026, n. 5800).

Il potere di valutazione della prova ex art. 116 cod. proc. civ. presuppone che la fonte probatoria sia assunta secondo il suo effettivo contenuto e che la valutazione abbia per oggetto l'attendibilità o la portata dimostrativa dell'informazione realmente acquisita al processo. Il libero apprezzamento non consente, invece, di sostituire al contenuto oggettivo di un atto pubblico un'informazione diversa e contraria, per poi trarre da quest'ultima conseguenze decisive ai fini della selezione del materiale probatorio.

Il richiamo all'art. 116 cod. proc. civ. risulta, pertanto, pertinente non perché sia accolta una diversa ponderazione del rapporto o delle prove testimoniali più aderente alle ragioni dei ricorrenti, ma perché la corte territoriale ha disatteso una prova soggetta, limitatamente alla ricezione e alla verbalizzazione della dichiarazione, a una specifica regola legale di efficacia. Il vizio non si identifica, dunque, con il mero dissenso rispetto all'apprezzamento delle prove, ma riguarda l'inosservanza del valore probatorio che l'art. 2700 cod. civ. attribuisce all'atto pubblico quanto alle dichiarazioni ricevute dal pubblico ufficiale.

Non è pertanto condivisibile l'assunto della controricorrente secondo cui la censura pretenderebbe una diversa valutazione del fatto e del materiale probatorio. La doglianza investe, invece, l'anteriore e distinta affermazione secondo la quale l'autovettura sarebbe stata spostata, poiché tale dato non risulta dal rapporto e si pone in contrasto con il contenuto della dichiarazione che il pubblico ufficiale ha attestato di avere ricevuto.

Conclusivamente, deve essere affermato il seguente principio di diritto:

> ***«Il verbale redatto dal pubblico ufficiale fa piena prova, fino a querela di falso, del fatto che una determinata dichiarazione sia stata resa e del contenuto in cui essa sia stata ricevuta e documentata, ancorché non faccia prova della veridicità intrinseca del fatto dichiarato. Viola, pertanto, l'art. 2700 cod. civ. il giudice che, anziché sottoporre a libero apprezzamento la verità della dichiarazione raccolta, attribuisca all'atto pubblico un contenuto informativo opposto a quello verbalizzato, assumendo tale contenuto quale premessa fattuale della decisione.»***

2. Assorbimento degli ulteriori motivi

L'accoglimento, per quanto di ragione, del secondo motivo determina, in ragione della necessità di procedere a un riesame complessivo della responsabilità per il sinistro, l'assorbimento dei restanti motivi:

- il primo motivo denuncia violazione degli artt. 342, 115 e 132, n. 4, cod. proc. civ. e dell'art. 111, sesto comma, Cost., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.: «Erronea declaratoria di genericità del primo motivo di appello»;

- il terzo motivo lamenta la violazione degli artt. 115, 116 e 132, n. 4, cod. proc. civ. e dell'art. 111, sesto comma, Cost., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.: «Omessa valutazione della ricostruzione cinematica e della sua coerenza con la deposizione del teste H.H.; preferenza accordata ai testi F.F. e G.G. sulla base di un compendio probatorio mutilato»;

- il quarto motivo rappresenta la violazione dell'art. 115 cod. proc. civ., nonché degli artt. 132, n. 4, cod. proc. civ. e 111, sesto comma, Cost., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.: i ricorrenti contestano che la sentenza è fondata sul fatto, mai allegato e documentalmente smentito, dello spostamento dell'autovettura prima dell'arrivo degli agenti;

- il quinto motivo denuncia la nullità della sentenza per travisamento del fatto processuale, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.: «Erronea lettura del verbale nella sua quadripartita struttura contenutistica»;

- il sesto motivo lamenta omesso esame di un fatto storico decisivo, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.: «Mancata considerazione della posizione statica dei veicoli e della dichiarazione SIT contenute nel verbale»;

- il settimo motivo evidenzia la nullità della sentenza per motivazione meramente apparente e intrinsecamente contraddittoria, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.;

- l'ottavo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 2054, secondo comma, cod. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.; violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.; i ricorrenti contestano che la Corte d'Appello ha omesso di pronunciarsi sul secondo motivo di gravame, con il quale era stata domandata, in via subordinata, l'applicazione della presunzione di pari responsabilità prevista dall'art. 2054, secondo comma, cod. civ.

3. Decisione sul ricorso

Accolto per quanto di ragione il secondo motivo, assorbiti i restanti, la sentenza impugnata deve essere cassata, rinviando alla Corte d'Appello di Roma, in diversa composizione, che procederà a un nuovo esame sulla base del principio di diritto sopra riportato e provvederà alla regolazione delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso per quanto di ragione, assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza sezione civile della Corte Suprema di Cassazione in data 2 ottobre 2026.

Depositato in Cancelleria il 6 novembre 2026.